

FILE:

COMMITTENTI:

**SIG.RI: PADOVAN GIAN FRANCO
USAI ANGELA MARIA**

PROGETTO

**PROGETTO URBANISTICO DI PIANO ATTUATIVO IN
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA G / SOTTOZONA
G 1 _ 1 ATTREZZATURE DI SERVIZIO**

in località sa "AIA DE MATTA"

ID. CATASTALI: FOGLIO 16 – MAPP. 5151, 5198, 5199

PROGETTISTA

STUDIO DI INGEGNERIA

ING. SILVIO SERPI/ARCH. VIOLA SERPI

VIA BEATO ANGELICO N. 10 – 09170 ORISTANO

Tel/Fax: 0783.300906 E-MAIL serpisilvio@gmail.com

PROGETTISTA

GIANCHI'S STUDIO Architettura

ARCH. GIANCARLO LOCHI

VIA VITTORIO EMANUELE III N. 18, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Tel/Fax: 0783.411532 E-MAIL gianchis-studio@libero.it

ELABORATO GENERALE

PIANO ATTUATIVO

TAVOLA

SCHEMA DI CONVENZIONE


SCALA

DATA

REVISIONI

TAVOLA NO.

18



COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

Convenzione tra il Comune di Oristano ed i signori Gian Franco Padovan, C.F. PDVGFR68E01I703M nato a Settimo Torinese (TO) il 01.05.1968 residente a Oristano vico Tirso n°17/A e Angela Maria Usai, C.F. SUANLM59L63E2700 nata a Guspini (CA) il 23.07.1959 residente a Oristano in vico Tirso n°17/A, per la realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo dei terreni di loro proprietà posti in località “Sa Aia de Matta” in Oristano al foglio 16 particelle 5.151, 5.198 e 5.199 ricadenti nella zona omogenea G/ sottozona G1_1 “Attrezzature di Servizio”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____ in Oristano, nella Casa Comunale presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo Campus-Colonna, avanti a me dott. Luigi Mele, Segretario Generale del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, si sono costituiti:

1. L'ing. Giuseppe Pinna, nato a Marrubiu il 19/09/1962, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art.

107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e dell'art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Ente”;

2. Gian Franco Padovan C.F. PDVGFR68E01I703M nato a Settimo Torinese (TO) il 01.05.1968 residente a Oristano vico Tirso n°17/A e Angela Maria Usai, C.F. SUANLM59L63E270O nata a Guspini (CA) il 23.07.1959 residente a Oristano in vico Tirso n°17/A, **d'ora in avanti denominati proponenti o lottizzanti.**

I comparenti della cui identità personale, sono certo, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dagli stessi in accordo tra loro e col mio consenso, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

Che i sopraelencati comparenti, proprietari lottizzanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.28 della legge 17/08/1942 n°1150, successive modifiche e integrazioni, hanno presentato al Comune di Oristano domanda con allegato progetto inteso ad ottenere l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dei terreni di loro proprietà situati in località “Aia de Matta”, ricadenti nella zona omogenea G/ sottozona G1_1 “Attrezzature di Servizio”.

Che giuste le intese intervenute tra le parti occorre regolarizzare:

- a) la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, per servizi S3 e S4;
- b) la realizzazione da parte dei proponenti e loro successori o aventi causa delle opere di urbanizzazione primaria, lungo la strada di collegamento fra il “Piano Attuativo” di cui alla presente convenzione e la viabilità comunale, e le opere

previste sulle aree in cessione al Comune di Oristano per servizi S3 e S4, così come previsto nel progetto esecutivo fatto predisporre a cura e spese degli stessi lottizzanti proponenti.

In alternativa è possibile ricorrere alla monetizzazione delle cessioni ai sensi della delibera C.C. n. 041 del 05/05/2011 nelle ipotesi in cui si concordasse con l'Amm.ne Com.le di Oristano di non prevedere le sopradette cessioni.

c) il passaggio in piena disponibilità del Comune di Oristano delle opere di urbanizzazione anche agli effetti della successiva manutenzione.

Che il Piano Attuativo, è costituito dagli elaborati di seguito elencati che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto e si trovano depositati presso il Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Le parti mi dichiarano di aver già sottoscritto gli elaborati per integrale accettazione.

- Tav 01.** Estratto autentico di mappa (proprietari aderenti);
- Tav 02.** Stralcio del Piano Urbanistico Comunale e inquadramento generale dell'area con ripresa fotografica aerea;
- Tav 03.** Planimetria generale del progetto di intervento con zonizzazione e individuazione standard e destinazioni – Piano semi-interrato;
- Tav 04.** Planimetria generale del progetto di intervento con zonizzazione e individuazione standard e destinazioni – Piano Terra;
- Tav 05.** Planimetria generale del progetto di intervento con zonizzazione e individuazione standard e destinazioni – Piano Primo;
- Tav 06.** Planimetria generale del progetto di intervento con zonizzazione e individuazione standard e destinazioni – Piano della Copertura;

- Tav 07.** Planimetria generale del progetto di intervento con zonizzazione e individuazione standard e destinazione - Tipologie edilizie;
- Tav 08.** Tabelle riassuntive di progetto con indicazione delle superfici, dei volumi e degli indici urbanistici;
- Tav 09.** Planimetria dello stato di fatto con “sezioni tipo” di rilievo;
- Tav10a** Planimetria di progetto con indicazione opere di urbanizzazione primaria e “sezione stradale tipo”;
- Tav10b** Profilo longitudinale cunetta in terra;
- Tav 11.** Relazione generale;
- Tav 12.** Relazione paesaggistica;
- Tav 13.** Studio di compatibilita' idraulica;
- Tav 14.** Studio di compatibilita' geologica e geotecnica;
- Tav 15.** Relazione geologica e geotecnica;
- Tav 16.** Computo metrico-estimativo con ripartizione in lotti funzionali;
- Tav 17.** Analisi dei prezzi;
- Tav 18.** Schema di convenzione;
- Tav 19.** Allegati.

Che i lottizzanti dichiarano di avere piena disponibilit  delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

Che il Piano Attuativo   stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____, approvato dal C.C. con delibera n. ____ del _____, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. ____ del _____,

Che le aree oggetto della convenzione hanno una superficie territoriale di 6.573,70 mq.

Tutto ci  premesso, tra le parti sopracostituite si stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Per quanto non previsto nel presente Atto si applicano le disposizioni contenute nella normativa e negli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle aree oggetto della presente convenzione resta salva la potestà del Comune di Oristano in materia di disciplina del territorio e di pianificazione urbanistica.

Articolo 2

I Signori sopra generalizzati, lottizzanti, assumono l'impegno verso il Comune di Oristano, anche per i loro successori o aventi causa, di realizzare le previsioni progettuali previste nel Piano Attuativo riguardante i terreni di loro proprietà posti in Oristano dell'estensione complessiva di mq. 6.573,70 e distinti in catasto al Foglio 16 particelle 5.151, 5.198 e 5.199, sottoposti a lottizzazione, giuste Tavole _____ menzionate nella suindicata delibera del C.C. n° _____ nell'osservanza del P.U.C. adottato dal C.C. con delibera n° _____ del ___ e pubblicato sul B.U.R.A.S. n° _____ del _____ .

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione esterne all'area di intervento e al servizio della medesima area, qualificate come lavori pubblici sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di un permesso di costruire, i lottizzanti si obbligano al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 3 commi 8 e 9 della L.R. n. 5/2007 sui lavori pubblici.

I proponenti, in tal senso, si obbligano ad individuare l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione tra le ditte in possesso

della necessaria qualificazione o certificazione commisurata alla natura e all'importo delle opere da realizzarsi.

I proponenti si obbligano a presentare al Comune, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, la documentazione relativa all'impresa appaltatrice prescelta attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di qualificazione previsti dall'art. 24 della Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

I lottizzanti si obbligano a trasmettere al Comune copia del verbale di consegna dei lavori.

I lottizzanti si obbligano ad apportare in corso d'opera quelle modifiche ed integrazioni all'esecuzione dei lavori, purché di carattere non sostanziale, che l'Ufficio Tecnico Comunale ritenesse necessarie.

I proponenti si obbligano ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte dei funzionari dei propri settori competenti, per accettare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti col presente atto.

Nessuna variazione potrà essere apportata al progetto delle opere di urbanizzazione da parte dell'Appaltatore o dai lottizzanti, ad eccezione di varianti in corso d'opera qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., previa approvazione del Comune, sentito il Progettista e il Direttore dei Lavori.

I lottizzanti si obbligano a mantenere a proprio carico efficienza, manutenzione

e pulizia delle opere realizzate, a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008; si obbligano, altresì, a mantenere la responsabilità civile per eventuali danni a terzi fino a quando le opere non saranno consegnate al Comune di Oristano.

In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto della presente convenzione, gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione gravano anche sugli aventi causa dell'alienante, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie cause di vendita.

Nel caso previsto dal comma precedente, le garanzie già presentate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta garanzie a sostituzione o integrazione.

L'attuazione del Piano Attuativo deve avvenire a cura e spese dei lottizzanti nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, delle norme della presente convenzione e degli allegati al Piano Attuativo.

Articolo 3

Si da atto che il Piano Attuativo prevede la ripartizione della superficie interessata in modo che siano ceduti al Comune di Oristano e destinati alla viabilità mq 0,00, a parcheggi mq 351,77, al verde e servizi pubblici mq 318,33; dette superfici sono distinte in catasto come segue:

a) per viabilità: Foglio _____ mappali _____;

b) per parcheggi: Foglio _____ mappali _____

c) per servizi e verde pubblico: Foglio _____ mappali _____, secondo le risultanze del tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa n° _____ del _____ approvato dall'Ufficio del Territorio di Oristano in data _____ al n° _____, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera " _____ " .

Le aree di cui sopra vengono cedute a corpo, dai suddetti lottizzanti proprietari al Comune di Oristano, che accetta. Gli alienanti lottizzanti Gian Franco Padovan e Angela Maria Usai le assicurano libere da vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, così come ad oggi possedute ed a loro pervenute in forza dei seguenti titoli:

- a) Contratto di compravendita repertorio 32792 stipulato in data 24.02.2010, registrato a Oristano in data 01.03.2010 al n.630 Serie 1T;
- b) Contratto di compravendita repertorio 33184 stipulato in data 14.10.2010, registrato a Oristano in data 05.10.2010 al n.2193 Serie 1T;

Articolo 4

Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite a cura dei lottizzanti e/o dei loro successori o aventi causa secondo le prescrizioni che verranno fissate all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo e che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I lottizzanti si impegnano ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- la viabilità atta a consentire la transitabilità, compresa la pavimentazione bituminosa; l'esecuzione dei marciapiedi e la loro pavimentazione;

- la rete di smaltimento delle acque nere e delle acque bianche;
- la rete idrica;
- la rete di elettrificazione primaria;
- la rete telefonica;
- l'impianto di illuminazione pubblica;
- piantumazione di essenze arboree e di prato nelle aree verdi e sistemazione delle aree in cessione per servizi S3 e S4, secondo il progetto esecutivo allegato alla presente convenzione. Salvo monetizzazione come detto nelle premesse al comma (b).

Il rilascio del permesso di costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'ottenimento del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

L'autorizzazione all'allacciamento alle reti pubbliche e, conseguentemente, la certificazione di agibilità dei singoli edifici non saranno rilasciati se le opere di urbanizzazione relative al lotto di pertinenza non siano state ultimate, collaudate e prese in carico dall'Amministrazione Comunale nei termini di legge.

In particolare, dovranno essere realizzate e idonee all'uso:

- la viabilità, i parcheggi e le relative pavimentazioni, ad eccezione dello strato di usura, che dovrà essere completato prima del collaudo finale;
- le reti idriche, fognarie, di alimentazione elettrica;
- la predisposizione delle linee per la telefonia e telecomunicazioni;

Resta inteso che l'agibilità dei singoli edifici sarà subordinata alla verifica della funzionalità delle opere di urbanizzazione. E' fatto comunque obbligo ai

lottizzanti, o loro successori o aventi causa, di provvedere entro un termine non superiore a dieci anni dalla data della firma della presente convenzione, alla ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti, previsti nel piano di lottizzazione e nel progetto esecutivo di tali opere.

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria, così come definito dal computo metrico allegato al Piano Attuativo ammonta complessivamente a € 233.000,00 (duecentotrentatre/00) oltre a IVA di legge e altri oneri accessori, dei quali solo una quota aparte fino alla somma complessiva di e 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), così come indicato dal competente ufficio tecnico comunale (vedi relazione Tav.11 e computo Tav. 16).

Successivamente alla consegna delle opere, le spese di manutenzione saranno a carico del Comune.

I proponenti si obbligano per sé e per i loro successori ed aventi causa e diritto ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche del presente Piano Attuativo (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi;

Articolo 5

Sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia per l'edificazione dei singoli corpi di fabbrica, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione per la misura che sarà in vigore all'atto del

rilascio delle singole concessioni edilizie o titoli abilitativi, nei termini e con le modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale in ampliamento del D.P.R. 06/06/2001 n°380 o di future norme edificatorie.

Articolo 6

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, l'Amministrazione provvederà a nominare un collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico dei lottizzanti, che opererà nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Della nomina verrà data formale comunicazione ai lottizzanti.

Il collaudo delle opere avverrà in corso d'opera, a cura del Collaudatore nominato dal Comune di Oristano.

Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico dei lottizzanti.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune.

Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il tramite del Comune di Oristano:

a) tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori stessi;

b) le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;

- c) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della vigente normativa;
- d) i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le eventuali modifiche apportate in corso d'opera;
- e) eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione è disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 /2007 e dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del Certificato di Collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate e alla contestuale presa in consegna delle stesse.

Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al Comune anche l'onere della manutenzione straordinaria delle opere, nonché ogni responsabilità connessa all'uso delle stesse, ferma restando la garanzia decennale dell'esecuzione delle stesse ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo collaudo favorevole.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a proprie spese ad eseguire i conseguenti interventi correttivi entro il termine fissato dal Comune.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma del presente articolo, il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, addebitandone le spese ai lottizzanti.

Articolo 7

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i proponenti costituiscono cauzione mediante fidejussione bancaria o in qualsiasi altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione Comunale, per l'ammontare di € _____ (polizza n. _____, emessa da _____ in data __/__/____), ovvero un importo pari al costo previsto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti, così come risulta dal computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale, maggiorato del 10% così come previsto dalla legge.

La polizza di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva escussione del debitore e prevede l'escussione del fidejussore a semplice richiesta del Comune, col solo rilievo dell'inadempimento, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede.

L'importo di cui sopra è commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria previsti nella presente convenzione all'art. 4. I lottizzanti hanno l'obbligo di costituire una copertura fidejussoria integrativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta da parte del Comune, qualora l'importo di cui al comma 1 si riveli insufficiente per effetto dell'aumento dei costi di costruzione.

La fidejussione è svincolata su richiesta dei lottizzanti dopo che l'Amministrazione Comunale avrà accertato l'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione e a seguito del collaudo previsto dall'art. 6. la parziale esecuzione delle opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo, con esito positivo, di tutte le opere, anche eseguito per stralci funzionali precedentemente autorizzati nei modi di legge.

Articolo 8

I Proponenti, come in atto costituiti e rappresentati, prestano al Comune le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione anche parziale, turbative e molestie. Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose.

Articolo 9

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore degli immobili e delle opere di urbanizzazione (strada esterna e relativi sottoservizi) ceduti al Comune di Oristano, ammonta a € _____, come determinato dall'Ufficio Comunale competente.

Articolo 10

Si dispensa il Conservatore dei Registri immobiliari dall'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto del presente contratto.

Articolo 11

1. In caso di inadempimento o di violazione delle norme della presente convenzione, il Comune notifica ai lottizzanti una diffida ad adempiere entro un

termine fissato.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di eseguire d'ufficio le opere stesse e il loro completamento nonché di avvalersi delle garanzie previste dall'art. 7 della presente convenzione, ovvero di dichiarare la decadenza della convenzione in relazione alla gravità dell'inadempimento.

3. L'escussione della polizza fidejussoria non pregiudica il diritto alla corresponsione delle eventuali spese aggiuntive relative all'esecuzione d'ufficio di cui al comma 2.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Oristano.

Articolo 12

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 47 del 28.09.1985 e successive modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera “___” il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Oristano in data _____. Il dirigente del Settore Sviluppo del Territorio mi dichiara che da tale data ad oggi non sono intervenute modifiche allo strumento urbanistico.

Articolo 13

Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico dei lottizzanti. Ai sensi del D.P.R. n°131 del 26.04.1986, si chiede la registrazione a tassa fissa, in quanto il trasferimento del diritto di proprietà avviene in favore di un Ente Territoriale. Agli effetti fiscali e delle imposte di registro ed ipotecarie si

invocano i benefici previsti dall'art.32 del D.P.R. 601/1973.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura, compresi gli allegati, ai componenti che, su mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Occupa numero _____ intere facciate e parte della _____ sin in qui.